

STATUTO

Approvato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
con provvedimento del 23.06.2022



FONDAZIONE
PERUGIA

STATUTO

TITOLO I – Disposizioni di carattere generale	4
Art 1 (Natura giuridica e finalità)	4
Art. 2 (Ambito territoriale e sede)	4
Art. 3 (Modalità per il perseguimento degli scopi statutari)	5
Art. 4 (Disciplina dell'attività)	5
Art. 5 (Mezzi per il raggiungimento degli scopi statutari)	6
TITOLO II – Organi e uffici	6
Art. 6	6
CAPO I – Assemblea dei Soci	8
Art. 7 - Soci	8
Art. 8 (Elezione e nomina)	8
Art. 9 (Competenze)	8
CAPO II – Comitato di Indirizzo	9
Art. 10 (Composizione, durata e compensi)	9
Art. 11 (Rinnovo richieste e meccanismi sostitutivi per la nomina)	10
Art. 12 (Sostituzione durante il mandato)	11
Art. 13 (Nomina)	11
Art. 14 (Verifica requisiti)	12
Art. 15 (Durata)	12
Art. 16 (Costituzione e maggioranze)	12
Art. 17 (Compensi)	13
Art. 18 (Competenze)	13
Art. 19 (Funzionamento)	14
CAPO III – Consiglio di Amministrazione	15
Art. 20 (Composizione e durata)	15
Art. 21 (Funzionamento)	15
Art. 22 (Competenze)	16
CAPO IV	17
Art. 23 (Il Presidente)	17
Art. 24 (Competenze)	17
CAPO V	18
Art. 25 (Collegio dei Revisori dei conti)	18
CAPO VI	18

Art. 26 (Uffici)	18
TITOLO III – Requisiti, obblighi, cause impeditive, incompatibilità e decadenza	19
Art. 27 (Organi: requisiti ed obblighi)	19
Art. 28 (cause impeditive)	20
Art. 29 (Cause d’incompatibilità)	21
Art. 30 (Conflitto di interessi)	23
Art. 31 (Sospensione dalle cariche)	23
Art. 32 (Decadenza)	23
Art. 33 (Revoca)	24
Art. 34 (Obbligo di sospensione)	24
Art. 35 (Obbligo di comunicazione)	24
Art. 36 (Procedure generali per la verifica dei requisiti)	24
TITOLO IV – Patrimonio e contabilità	25
Art. 37 (Patrimonio)	25
Art. 38 (Reddito e sua destinazione)	26
Art. 39 (Libri e scritture contabili)	26
TITOLO V – Programmazione e bilancio	27
Art. 40 (Programmazione)	27
Art. 41 (Esercizio e bilancio)	28
Art. 42 (Scioglimento, estinzione, liquidazione)	28
TITOLO VI – NORME FINALI	29
Art. 43	29

TITOLO I – Disposizioni di carattere generale

Art 1 (Natura giuridica e finalità)

1. La “Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia” o anche per brevità “Fondazione Perugia”, di seguito denominata “Fondazione”, è persona giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, disciplinata dalla L. 23 dicembre 1998 n. 461, dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dal regolamento approvato con D.M. 18 maggio 2004 n. 150, di seguito rispettivamente denominati D.Lgs. 153 e Regolamento e, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili nonché dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa. La Fondazione è altresì disciplinata dal presente Statuto, e dai Regolamenti dalla stessa deliberati.

2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Perugia, fondata nel 1908 con il concorso spontaneo di 67 benemeriti cittadini in prevalenza agricoltori ed istituita con R.D. 14 gennaio 1909, dalla quale è stata scorporata l’attività creditizia con atto n. 52043/21893 in data 22 maggio 1992 del notaio Francesco Duranti in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. 9 maggio 1992, n. 435619.

3. La Fondazione svolge la propria attività istituzionale nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. 153/1999. Il Comitato di Indirizzo, con cadenza triennale, individua i settori rilevanti nell’ambito dei settori ammessi in numero non superiore a cinque.

Art. 2 (Ambito territoriale e sede)

1. La Fondazione ha sede legale in Perugia, Corso Vannucci, 47 e durata illimitata.

2. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito della provincia di Perugia

3. La Fondazione può raccordare la propria attività con quelle di altri enti aventi analoghe finalità, anche mediante adesione ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali, che realizzino attività coerenti con i propri scopi.

Art. 3 (Modalità per il perseguimento degli scopi statutari)

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, attraverso sia la realizzazione di iniziative proprie, che il finanziamento di iniziative di terzi, dando rilievo alla valenza sociale, economica e ambientale delle iniziative.

2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi, può esercitare imprese strumentali partecipate o direttamente gestite nei settori rilevanti di cui al D.Lgs n. 153/1999. Gli investimenti nelle imprese ed enti strumentali sono realizzati utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, può acquisire, gestire e curare, anche in regime di concessione, raccolte d'arte, collezioni in genere, beni culturali, storici ed archivistici, immobili storico – artistici, nonché istituire e gestire enti o società aventi il medesimo scopo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, ove tale settore venga prescelto quale rilevante.

4. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie e non può disporre, sotto qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o comunque sovvenzioni, anche in via indiretta, ad enti con fini di lucro e ad imprese di qualsiasi natura, fatta eccezione per le imprese strumentali, per le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per le imprese sociali di cui al D.Lgs 24 marzo 2006 n. 155 e per le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero di cui alla L. 16 luglio 2012 n. 103.

5. La designazione dei componenti gli organi degli enti e delle società di cui al presente articolo è effettuata sulla base di principi di autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione del ruolo da ricoprire. Le nomine sono disposte nell'esclusivo interesse delle società e degli enti stessi.

Art. 4 (Disciplina dell'attività)

1. La Fondazione, onde conseguire nel miglior modo le proprie finalità istituzionali ed adempiere in maniera efficiente alla attività di amministrazione, può compiere tutti gli atti ed assumere tutte le iniziative che le sono consentite, quale persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale, ed in particolare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari. La Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità della gestione ed osserva criteri prudenziali di rischio.

2. La Fondazione definisce in piena autonomia ed indipendenza la propria strategia di intervento nel rispetto del principio di sussidiarietà, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.

3. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs n. 153/1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3 bis, del medesimo D.Lgs n. 153/1999. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs n. 153/1999.

4. Le modalità ed i criteri che presiedono all'attività istituzionale, con particolare riferimento alla individuazione dei progetti e delle iniziative da finanziare, sono definiti con il documento programmatico triennale, di cui all'art. 40, comma 3, assicurando la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi della Fondazione, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

5. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 5 (Mezzi per il raggiungimento degli scopi statutari)

1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi statutari con:

- i proventi delle rendite del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti previsti dalla disciplina vigente;
- gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità, non destinati ad incremento del patrimonio;
- i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

TITOLO II – Organi e uffici

Art. 6

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Comitato di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

2. I componenti degli organi di cui al comma precedente, non acquisiscono diritti sul patrimonio della Fondazione, né sulle rendite della stessa.

3. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli organi nonché ai dipendenti, con esclusione delle indennità e dei compensi di cui agli artt. 17 e 18 comma 1 lettere d), f) e l).

4. Le indennità e i compensi per il Presidente, nonché per i componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa.

5. I componenti gli organi di cui al comma 1 ad esclusione dell'Assemblea dei Soci possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati consecutivi per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

6. Gli organi della Fondazione sono validamente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza semplice, con esclusione degli astenuti.

7. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci in carica.
- b) in seconda convocazione, che può essere tenuta nello stesso giorno purché sia decorsa almeno un'ora dalla prima, quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei componenti in carica.

8. Il socio può farsi rappresentare da un altro socio. Nessun socio può avere più di due deleghe.

CAPO I – Assemblea dei Soci

Art. 7 - Soci

1. I soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l'ente originario.

2. La maggioranza dei soci deve avere, all'atto della nomina, la residenza o il domicilio nella provincia di Perugia.

3. Il numero massimo dei soci è cento.

4. Possono assumere la qualità di socio le persone fisiche, di indiscussa probità, che abbiano dato personale contributo di rilievo nell'attività imprenditoriale o professionale, ovvero nell'ambito dei settori di intervento ammessi.

5. La qualità di socio dura dieci anni dalla nomina, salvo conferma per una sola volta. I soci a vita alla data dell'11 dicembre 2000 conservano tale qualità sino alla morte o al verificarsi di altra causa estintiva.

6. L'accettazione da parte di un socio della carica di componente di un altro organo della Fondazione determina la sospensione dalla qualità di socio. Il tempo relativo all'espletamento dell'incarico in altro organo della Fondazione non si computa ai fini della determinazione del periodo di permanenza nella qualità di socio.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, dal socio più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal socio più anziano di età.

8. Il Presidente non ha diritto di voto.

Art. 8 (Elezione e nomina)

1. L'Assemblea accerta ogni anno il numero dei soci da nominare e, conseguentemente, provvede alla relativa nomina.

2. L'Assemblea, previo accertamento delle disponibilità dei candidati, sceglie e nomina i nuovi soci fra le proposte pervenute alla Fondazione secondo quanto disposto dal proprio regolamento.

Art. 9 (Competenze)

1. L'Assemblea:

a) approva il regolamento sulle modalità, i termini e le procedure relative alla propria convocazione, costituzione, organizzazione e funzionamento, nonché alla formazione e scelta delle candidature e alle

modalità di designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo di cui all'art. 10 comma 2;

b) designa i componenti di propria competenza nel Comitato di Indirizzo come stabilito dall'art. 10, comma 2;

c) esprime i pareri richiesti dal Comitato di Indirizzo;

d) esprime parere preventivo, anche formulando osservazioni e proposte, in ordine a:

- modifiche dello Statuto;
- documento programmatico triennale;
- trasformazioni, fusioni, scissioni e incorporazioni;

e) può proporre al Comitato di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione iniziative e progetti da attuare nei settori di intervento ammessi, nonché al Comitato di Indirizzo l'eventuale nomina di un Presidente onorario della Fondazione, individuato tra personalità di alto prestigio ed onorabilità, privo di compiti operativi e senza oneri. Il Presidente onorario può essere invitato alle riunioni degli Organi della Fondazione senza diritto di voto e può essere interpellato su questioni di ordine etico e di carattere generale.

2. I pareri di cui alle lettere c) e d) non sono vincolanti e sono espressi nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal Comitato di Indirizzo, comunque non inferiore a quindici giorni.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente è possibile deliberare anche in assenza del parere dell'Assemblea.

CAPO II – Comitato di Indirizzo

Art. 10 (Composizione, durata e compensi)

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da venti membri, compreso il Presidente.

2. L'Assemblea provvede a designare dieci componenti il Comitato di Indirizzo scegliendoli preferibilmente tra i soci.

3. I rimanenti componenti sono designati dagli enti ed istituzioni di seguito elencati:

- uno dalla Regione Umbria;
- due dal Comune di Perugia;
- uno, mediante turnazione e secondo l'ordine appresso indicato, dai comuni di Assisi, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Todi, Umbertide, Città delle Pieve;
- uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia;
- uno dall'Università degli Studi di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia;

- uno dall'Università per gli Stranieri di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia;

- uno dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve;

- due, mediante turnazione e secondo l'ordine appresso indicato, dai seguenti ordini professionali (uno per ciascuno): Ordine degli Avvocati di Perugia; Ordine degli Architetti della provincia di Perugia; Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Perugia; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili della provincia di Perugia; Ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia; Ordine degli Ingegneri di Perugia; Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia; Collegio Notarile di Perugia; Ordine dei Dottori Veterinari di Perugia.

4. Il Comitato di Indirizzo, almeno tre mesi prima dalla scadenza della carica dei singoli componenti l'organo medesimo, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, richiede le designazioni di cui al comma 3 e provvede alla scelta dei componenti del nuovo Comitato, individuando un nominativo per ogni terna inviata da ciascun ente designante, fino a concorrenza dei posti disponibili. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalle richieste assicurando la presenza del genere meno rappresentato;

5. La designazione e la nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo debbono essere ispirate a principi oggettivi e trasparenti finalizzati a valorizzare l'onorabilità e professionalità.

Art. 11 (Rinnovo richieste e meccanismi sostitutivi per la nomina)

1. Qualora la stessa persona risulti designata nell'ambito di più terne, l'ente, la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.

2. Qualora nell'ambito di una terna risulti designata una persona priva dei requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto ovvero incompatibile, il Comitato di Indirizzo provvederà come previsto nel successivo comma 3.

3. In mancanza della designazione nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui il soggetto nominato non possa accettare la carica, il Comitato di Indirizzo assegna al soggetto competente alla designazione stessa un ulteriore termine di quindici giorni per inviare una nuova terna formata da nominativi in possesso dei requisiti di eleggibilità. In caso di inerzia la designazione è effettuata dal Prefetto di Perugia, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha ommesso di effettuare la designazione. La designazione deve pervenire entro dieci giorni dalla richiesta. In caso di inerzia del Prefetto il Comitato di Indirizzo procede alla

cooptazione dei componenti predetti, purché scelga personalità di chiara ed indiscussa fama, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato e rispetti quanto previsto nel proprio regolamento. In ogni caso le nomine per cooptazione non devono superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'organo di Indirizzo, arrotondando all'unità superiore.

4. Per quanto riguarda i componenti nominati dall'Assemblea, nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione. In caso di mancata designazione entro il termine predetto, il Presidente rinnova la richiesta di invio dei nominativi di cui all'art. 10 comma 2 entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si provvederà secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 12 (Sostituzione durante il mandato)

1. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti designati dagli enti, il Comitato di Indirizzo assegna al soggetto competente alla designazione un termine di quindici giorni per inviare una nuova terna formata da nominativi in possesso dei requisiti di eleggibilità per provvedere alla sostituzione del componente mancante.

2. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, entro quindici giorni dalla loro cessazione, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione.

3. In caso di mancata designazione da parte degli enti ovvero da parte dell'Assemblea, il Comitato provvede alla reintegrazione dei propri componenti mancanti, coinvolgendo il Prefetto di Perugia e in ultima istanza tramite la cooptazione secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 3.

Art. 13 (Nomina)

1. Il Comitato di Indirizzo nomina i designati dall'Assemblea dei Soci ed i componenti individuati nell'ambito delle terne inviate dagli enti designanti.

2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno far pervenire la propria accettazione alla Fondazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della designazione da parte del Comitato di Indirizzo.

3. Nel caso in cui non pervenga l'accettazione della carica nei termini predetti, ovvero il soggetto nominato non sia in possesso dei requisiti richiesti, ovvero sia incompatibile, lo stesso non potrà entrare in carica e si procederà alla nomina di un altro soggetto.

4. Il Comitato di Indirizzo elegge il Presidente scegliendolo preferibilmente tra i componenti designati dall'Assemblea.

Art. 14 (Verifica requisiti)

1. Il Comitato di Indirizzo in carica verifica, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità nonché l'assenza delle cause di incompatibilità e di conflitti di interesse dei componenti designati.

2. Il Presidente uscente convoca la prima adunanza del nuovo Comitato di Indirizzo, che provvederà alla nomina del nuovo Presidente, e la presiede senza diritto di voto. Con la prima adunanza del nuovo Comitato, il Comitato di Indirizzo in *prorogatio decade*.

3. Ferme restando le competenze dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 10, comma 2, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, il Comitato di Indirizzo promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Comitato di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 15 (Durata)

1. I componenti del Comitato di Indirizzo rimangono in carica quattro esercizi dalla nomina. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 16 (Costituzione e maggioranze)

1. Il Comitato di Indirizzo si considera costituito e può legittimamente operare quando siano entrati in carica la metà più uno dei suoi componenti.

2. Il Comitato delibera con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 6; in caso di parità di voti prevale quello espresso dal componente più anziano di età.

Art. 17 (Compensi)

1. Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal Comitato medesimo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 18 (Competenze)

1. Il Comitato di Indirizzo provvede:

a) alla individuazione dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi con cadenza triennale in conformità ai criteri di cui all'art. 2 comma 2, del D.Lgs. 153/1999, ed alla contestuale redazione ed approvazione del documento programmatico triennale;

b) all'approvazione delle modifiche dello Statuto;

c) alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità oltreché l'insussistenza di cause di incompatibilità:

- entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni da parte dell'Assemblea e degli enti designanti;

- in capo ai propri componenti durante la loro permanenza in carica;

- in capo agli eventuali sostituti in caso di loro cessazione prima della scadenza del termine naturale del mandato;

d) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, assicurando la presenza del genere meno rappresentato e, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, alla determinazione dei relativi compensi, dei rimborsi spese ammissibili e delle modalità di erogazione;

e) alla nomina, su eventuale proposta dell'Assemblea dei Soci, del Presidente onorario di cui all'art. 9 lettera e);

f) alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, assicurando la presenza del genere meno rappresentato, alla determinazione dei relativi compensi, dei rimborsi spese ammissibili e delle modalità di erogazione;

g) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti;

h) all'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale;

i) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

j) all'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione;

k) alla costituzione di imprese strumentali ed alla definizione delle linee e dei criteri di attività, compresa l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;

l) alla nomina di commissioni consultive o di studio, determinandone i compiti, la composizione ed eventuali indennità per i membri componenti gli organi della Fondazione. Possono far parte di dette commissioni anche soggetti esterni agli organi della Fondazione.

Qualora la delibera disponga l'erogazione di compensi, la stessa è assunta previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

m) all'approvazione dei regolamenti interni salvo quelli di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e all'art. 21, comma 3;

n) alla verifica periodica dei risultati di gestione.

2. Il Comitato di Indirizzo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all'assolvimento di compiti particolari, determinandone l'oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui alle lettere j), m) ed n) il Comitato di Indirizzo delibera dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta è possibile deliberare anche in assenza del parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 (Funzionamento)

1. Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal componente più anziano di età.

2. La convocazione è dovuta ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, con specificazione dell'argomento che si intende discutere.

3. Il Comitato di Indirizzo determina, con regolamento, le modalità, i termini e le procedure relative alla propria convocazione, costituzione, organizzazione e funzionamento.

4. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione.

CAPO III – Consiglio di Amministrazione

Art. 20 (Composizione e durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, da otto membri.

2. Qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione vengano scelti tra i componenti del Comitato di Indirizzo ed accettino la carica di consiglieri, gli stessi decadono dalla carica nel Comitato di Indirizzo che provvederà a sostituirli. Qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione vengano scelti tra i soci ed accettino la carica di consiglieri, gli stessi sono sospesi dalla carica di soci e non possono esercitare il diritto di voto in Assemblea.

3. Nella prima seduta, il Consiglio elegge nel proprio seno il Vice Presidente, che assume anche la qualità di Vice Presidente della Fondazione e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato di Indirizzo.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi dalla nomina. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale. I componenti scaduti rimangono in carica sino all'insediamento dei loro successori.

5. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, il Comitato di Indirizzo provvede alla loro sostituzione.

6. I consiglieri subentrati ai sensi del comma 5 durano in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti sostituiti.

7. Qualora, per dimissioni o altre cause, durante il mandato venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, rimanendo in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla sua ricostituzione.

8. Il Presidente, il Vice Presidente, in relazione ai poteri ad essi attribuiti, possono conferire mandati e procure anche a soggetti esterni alla Fondazione per singoli atti o categorie di atti.

Art. 21 (Funzionamento)

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario.

2. La convocazione è dovuta qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti, con specificazione dell'argomento che si intende discutere.

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il regolamento sulle modalità, i termini e le procedure relative alla propria convocazione, organizzazione e funzionamento.

Art. 22 (Competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione del patrimonio della Fondazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) le deliberazioni in merito alle erogazioni nell'ambito dei documenti programmatici approvati dal Comitato di Indirizzo;
- b) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- c) la predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- d) l'organizzazione degli uffici;
- e) la nomina del Direttore Generale, nonché l'adozione dei provvedimenti e gli adempimenti di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 e 36, in quanto applicabili;
- f) l'assunzione del personale e la gestione del rapporto di lavoro;
- g) la promozione di azioni giudiziarie ed arbitrali e la resistenza in giudizio o in arbitrato;
- h) la formulazione di proposte al Comitato di Indirizzo per gli atti di sua competenza;
- i) la nomina di consulenti limitatamente alle funzioni di propria competenza;
- j) la gestione esecutiva delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo;
- k) la deliberazione del progetto di trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Comitato di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all'assolvimento di compiti particolari, determinandone l'oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, per le materie di sua competenza, può nominare commissioni consultive e di studio delle quali possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione. Qualora la delibera disponga la determinazione di indennità o compensi, la stessa è assunta previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO IV

Art. 23 (Il Presidente)

1. Il Presidente del Comitato di Indirizzo è il Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria; in caso di sua assenza per qualsiasi motivo, impedimento, decadenza, scadenza o vacanza, questi è sostituito dal Vice Presidente, anche ogni qualvolta venga dallo stesso delegato per singoli incarichi.

3 Il Presidente della Fondazione riveste di diritto la stessa carica nel Consiglio di Amministrazione e non ha diritto di voto in seno al Comitato di Indirizzo.

4. In caso di assenza per qualsiasi motivo, impedimento, decadenza, scadenza o vacanza del Presidente e del Vice Presidente, la presidenza del Consiglio di Amministrazione e la legale rappresentanza della Fondazione spettano al componente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, al componente più anziano di età.

Art. 24 (Competenze)

1. Il Presidente svolge attività d'impulso e di coordinamento delle attività di competenza dell'Assemblea, del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle relative delibere ed in generale sull'andamento della Fondazione.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea, il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, ne dirige i lavori, ne fissa l'ordine del giorno e compie ogni altro atto necessario a garantire la funzionalità e l'efficienza della Fondazione.

3. Il Presidente della Fondazione, nei casi di urgenza, assume ogni determinazione di ordinaria amministrazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione al fine della ratifica.

4. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o, in via continuativa, di categorie di atti ad uno o più componenti gli organi della Fondazione o al Direttore Generale, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente riferisce periodicamente al Comitato di Indirizzo in ordine allo stato di attuazione dei documenti programmatici della Fondazione.

CAPO V

Art. 25 (Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Comitato di Indirizzo, il quale provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio tra i membri effettivi.

2. I componenti il Collegio dei Revisori dei conti:

- vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto;

- vigilano sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercitano il controllo contabile secondo le disposizioni di legge in materia di revisione legale dei conti.

Debbono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

3. I Revisori dei conti rimangono in carica quattro esercizi dalla nomina. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale. Possono essere confermati una sola volta. A tal fine il mandato del singolo componente, svolto per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, non viene computato, tranne il caso di dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione.

4. In caso di dimissioni, morte, decadenza o revoca di un componente del Collegio dei Revisori dei conti, il Comitato di Indirizzo procede alla sostituzione, in attesa della quale subentrano i supplenti in ordine di età.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno ogni tre mesi e delibera a maggioranza.

6. I componenti il Collegio dei Revisori dei conti devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato di Indirizzo. L'assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio di Amministrazione per più di due volte consecutive determina la decadenza dall'incarico di revisore dei conti, con delibera del Comitato di Indirizzo.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni previste dalla legge per l'esercizio del controllo con i connessi doveri e responsabilità.

CAPO VI

Art. 26 (Uffici)

1. L'attività amministrativa della Fondazione è svolta dall'Ufficio di Direzione di cui è responsabile il Direttore Generale, al quale si applicano le

disposizioni di cui agli artt. 28, 29, ad eccezione del comma 1 lett. b, limitatamente all'essere dipendente della Fondazione, 30, 31, 32, 34, 35 e 36.

2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Direttore Generale provvede ad istruire gli atti di competenza del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto non riservato dalla legge, dallo Statuto o dalle delibere stesse, alla competenza di organi della Fondazione o di altri soggetti. Compie ogni ulteriore atto per il quale gli sia conferita apposita delega.

4. Il Direttore Generale cura la tenuta dei libri e delle scritture contabili ed assolve ad ogni altra funzione inerente l'ufficio.

5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono provvisoriamente assegnate ad altro dipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione al quale si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

6. Il Direttore Generale deve essere in possesso:

- di diploma di laurea con indirizzo attinente ai settori di intervento della Fondazione;
- di esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa in enti, aziende, enti pubblici, con preferenza per le strutture operanti nei settori ammessi di cui all'art. 1, lettera c) bis del D.Lgs 153/1999, in posizione dirigenziale, ovvero adeguata esperienza e formazione culturale e professionale, con preferenza nei settori d'intervento della Fondazione.

7. Non possono assumere l'incarico di Direttore Generale o altri incarichi operativi in seno alla Fondazione, coloro che hanno fatto parte del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, se non sono trascorsi almeno ventiquattro mesi dalla cessazione dei rispettivi mandati.

TITOLO III – Requisiti, obblighi, cause impeditive, incompatibilità e decadenza

Art. 27 (Organi: requisiti ed obblighi)

1. Gli organi collegiali della Fondazione sono composti in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti da almeno tre anni nell'ambito della provincia di Perugia.

2. I componenti gli organi agiscono in piena autonomia ed indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione; non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono; non sono

portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi. Inoltre sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

3. I componenti medesimi debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati; per questi ultimi è richiesto il diploma di laurea.

4. I componenti gli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, che non si trovino nelle condizioni impeditive o di incompatibilità di cui agli artt. 28 e 29.

Art. 28 (cause impeditive)

1. Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro:

a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

d) ai quali è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lettera c) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

Art. 29 (Cause d'incompatibilità)

1. Ferme restando le cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 1 lettera g-bis) e comma 2 bis del D.Lgs 153/1999 e all'art. 4 del Regolamento approvato con D.M. 18 maggio 2004 n. 150, non possono ricoprire la carica di componente il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, nonché quella di Revisore dei conti della Fondazione:

a) i coniugi, i parenti sino al terzo grado incluso, nonché gli affini sino al secondo grado incluso dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti;

b) i dipendenti della Fondazione, nonché i loro coniugi e parenti fino al terzo grado incluso, nonché gli affini fino al secondo grado incluso;

c) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;

d) gli amministratori dei soggetti pubblici o privati destinatari degli interventi, con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti esclusi quelli istituiti o enti strumentali partecipati dalla Fondazione o in cui la medesima detenga una partecipazione qualificata;

e) i ministri e i sottosegretari della Repubblica, i parlamentari europei, i senatori e i deputati, i componenti degli organi della Regione, nonché coloro che ricoprono la carica di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, i consigli circoscrizionali, i componenti gli organi dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane o di altre forme associative locali e delle aziende speciali e delle istituzioni, operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione, di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli amministratori, i componenti gli organi di controllo ed i dipendenti degli enti ed istituzioni ai quali spettano, in base allo Statuto, poteri di designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo, nonché gli amministratori, i componenti gli organi di controllo ed i dipendenti delle società dagli stessi enti ed istituzioni controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Il divieto si applica anche a coloro che sono legati ai predetti enti, istituzioni e società, da rapporti di collaborazione continuativa e remunerata. I divieti suddetti non si applicano ai docenti dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Università per Stranieri di Perugia, ad eccezione di quelli che ricoprono qualunque carica negli organi accademici di amministrazione e controllo ovvero che rappresentano all'esterno l'ateneo di appartenenza;

g) il direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere della Regione Umbria, nonché

i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nella Regione Umbria;

h) i soggetti che svolgono incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione;

i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;

j) i soggetti che accettano candidature ad elezioni politiche e amministrative, nonché coloro che ricoprono un ruolo direttivo di partito politico o movimento politico a livello nazionale o nell'ambito della Regione Umbria;

k) coloro che sono cessati dalle cariche di cui alla lettera e) o dalla condizione di cui alle lettere g) e i) da meno di tre anni;

2. Le previsioni delle lettere b), g) ed h) di cui al comma precedente si applicano anche ai componenti l'Assemblea.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Direttore Generale. Ferma restando la previsione di cui all'art. 7, comma 6, il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione deve optare, entro trenta giorni, tra le due cariche incompatibili:

- non accettando la seconda carica;

- ovvero accettando la seconda carica e contestualmente dimettendosi dalla prima.

Delle proprie determinazioni deve dare immediata informazione all'organo di appartenenza. In caso di mancata comunicazione scatterà la decadenza automatica dalla seconda carica a favore delle continuazioni del secondo incarico.

4. Non possono ricoprire le cariche di cui al comma 1, coloro i quali abbiano fatto parte degli organi che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi della Fondazione, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione dalla carica negli organi predetti, nonché abbia ricoperto la carica di componente gli organi della società bancaria conferitaria, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione della carica

5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

6. Non possono essere nominati componenti gli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi, nei dodici mesi successivi alla cessazione della

carica, per l'assunzione di incarichi in organi di rappresentanza politica, inclusi gli enti locali.

Art. 30 (Conflitto di interessi)

1. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Con riguardo ai componenti gli organi della Fondazione che vengano a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi non temporanea, l'organo di appartenenza si pronuncia, a seconda della gravità del caso, applicando gli istituti della sospensione o della decadenza.

3. Qualora il conflitto di interessi sia temporaneo il componente deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto, anche nella fase della loro discussione.

Art. 31 (Sospensione dalle cariche)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 28, comma 1, lett. c);

b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all'art. 28, comma 1, lett. d) con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare personale.

2. I componenti gli organi possono chiedere la sospensione dalle proprie funzioni per un periodo di tempo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza delibera sulle richieste.

Art. 32 (Decadenza)

1. Gli organi collegiali possono dichiarare decaduti dalla carica i rispettivi componenti, qualora accertino gravi violazioni della legge o dello Statuto.

2. Gli organi collegiali, entro trenta giorni dall'accertamento, devono dichiarare decaduti dalla carica i rispettivi componenti qualora sia verificata:

- la mancanza o perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto;
- la sopravvenuta esistenza di cause di incompatibilità e la mancata rimozione delle cause medesime;
- la mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza;

- l'omessa comunicazione delle cause di sospensione, di incompatibilità e di conflitto di interesse.

Art. 33 (Revoca)

1. Il potere di nomina esercitato dal Comitato di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione comporta anche il potere di revoca motivata, che nel caso del Collegio dei Revisori dei conti può essere esercitato solo se sussiste una giusta causa.

Art. 34 (Obbligo di sospensione)

1. I componenti gli organi della Fondazione che siano sottoposti ad indagini preliminari, ovvero siano imputati ai sensi dell'art. 60 del Codice di Procedura Penale, debbono, tempestivamente, informarne l'organo di appartenenza, ai sensi del successivo art. 35.

2. Nelle more della valutazione dell'organo competente, l'interessato provvede ad autosospendersi dalle funzioni ove ricorrano i casi previsti dal citato art. 60 – purché, nel caso di richiesta, sia stato emesso il relativo provvedimento – e si tratti di reati dolosi, ovvero siano state applicate misure cautelari personali.

3. L'organo che riceve l'informativa di cui al comma 1, valutate tutte le informazioni disponibili, nel rispetto dei diritti di riservatezza dell'interessato, assume motivate decisioni per la salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione, inclusa la sospensione dalle funzioni.

Art. 35 (Obbligo di comunicazione)

1. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti gli organi collegiali della Fondazione, qualora vengano a trovarsi per qualsiasi causa in una situazione di conflitto di interessi, ovvero in una situazione sopravvenuta di incompatibilità o in situazioni comportanti sospensione o decadenza, ovvero perdano i requisiti richiesti dal presente Statuto, debbono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza.

2. Per il Presidente l'organo di appartenenza, ai fini del precedente comma, è il Comitato di Indirizzo.

Art. 36 (Procedure generali per la verifica dei requisiti)

1. Ferme restando le prescritte verifiche all'atto della nomina, ciascun organo collegiale definisce le modalità necessarie per la verifica dei requisiti di cui al presente titolo e assume i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dell'interessato dalle funzioni.

TITOLO IV – Patrimonio e contabilità

Art. 37 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

2. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e dalle riserve che lo incrementano. Il patrimonio si incrementa mediante:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;

b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate, per volontà del testatore o del donante, ad accrescimento del patrimonio;

c) riserve o accantonamenti facoltativi deliberati dal Comitato di Indirizzo secondo i criteri della adeguatezza delle riserve e del rispetto della integrità del patrimonio della Fondazione subordinatamente all'assenso dell'Autorità di Vigilanza.

4. Le plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 153/1999 possono essere imputate direttamente al patrimonio netto.

5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

6. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano

presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.

7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio.

8. La gestione finanziaria del patrimonio:

a) può essere affidata ad un intermediario abilitato ai sensi del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione;

b) può essere effettuata anche direttamente dalla Fondazione attraverso la creazione di strutture organizzative idonee, separate ed autonome rispetto a quelle che svolgono altre attività istituzionali della Fondazione, secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Indirizzo.

9. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

10. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli art. 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Comitato di Indirizzo sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 (Reddito e sua destinazione)

1. Il reddito della Fondazione è costituito dall'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepito. Concorrono in ogni caso a formare il reddito gli utili ricevuti dalle società di cui agli artt. 6, comma 1, e 7 comma 1, del D.Lgs. 153/1999.

2. La Fondazione destina il proprio reddito secondo l'ordine di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs 153/1999.

3. La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 6 giugno 2016, n. 106".

Art. 39 (Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti.

2. I libri di cui al comma 1, lettera a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Direttore Generale; il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori dei conti.

3. La Fondazione tiene inoltre i libri, le scritture e ogni altro registro comunque obbligatorio ai fini di legge o previsti dall'Autorità di Vigilanza anche in conseguenza delle attività concretamente svolte.

TITOLO V – Programmazione e bilancio

Art. 40 (Programmazione)

1. La Fondazione opera attraverso programmi di azione, definendo gli obiettivi e le priorità dei propri interventi, individuando i settori verso i quali destinare le risorse disponibili e definendo i progetti specifici da finanziare.

2. Gli strumenti di programmazione sono costituiti da un atto programmatico di durata triennale, denominato documento programmatico triennale, e da un documento programmatico annuale, denominato documento programmatico previsionale.

3. Il documento programmatico triennale delinea le linee generali, le strategie, gli obiettivi di massima, i settori prioritari di intervento, gli ambiti progettuali e gli strumenti dell'attività della Fondazione nel periodo considerato. Il documento programmatico triennale è predisposto dal Comitato di Indirizzo almeno tre mesi prima della scadenza di quello vigente e ne viene data comunicazione, a cura del Presidente, agli altri organi.

4. Il documento programmatico previsionale specifica gli obiettivi, i mezzi, gli strumenti e le linee operative di attuazione del documento programmatico triennale nel più breve periodo. Il Consiglio di Amministrazione predispose il documento programmatico previsionale, relativo all'anno successivo, entro il trenta settembre di ogni anno sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato di Indirizzo, e lo trasmette a quest'ultimo entro la stessa data per l'approvazione, che deve avvenire entro il trentuno ottobre. In difetto di pronuncia da parte del Comitato di Indirizzo entro tale termine, il documento si intende approvato. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda alla redazione ed all'invio del documento entro il termine sopra indicato, il Comitato di Indirizzo provvede in via sostitutiva. Il documento è trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

5. La Fondazione può procedere alla realizzazione di progetti anche al di fuori delle previsioni dei documenti programmatici, quando ciò sia giustificato da circostanze ed eventi non prevedibili o comunque emergenti, sempre che si tratti di interventi riconducibili ai settori ammessi ed agli scopi statutari.

Art. 41 (Esercizio e bilancio)

1. L'esercizio ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile ed è redatto e reso pubblico, unitamente alla relazione sulla gestione, sulla base dei criteri, delle modalità e delle forme stabilite con regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza. La pubblicità del bilancio è garantita anche in mancanza di norme regolamentari.

3. La relazione sulla gestione dedica un'apposita sezione all'illustrazione degli obiettivi perseguiti dalla Fondazione, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari.

4. Il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione sono redatti dal Consiglio di Amministrazione e depositati presso la sede della Fondazione ad uso dell'Assemblea e del Collegio dei Revisori dei conti entro il 31 marzo. Entro lo stesso termine, i medesimi documenti sono trasmessi al Comitato di Indirizzo.

5. Nella nota integrativa al bilancio sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti redige una relazione e la deposita presso la sede della Fondazione entro 15 giorni dal ricevimento.

7. Il bilancio di esercizio è approvato dal Comitato di Indirizzo entro il 30 aprile.

8. Entro 15 giorni dall'approvazione, il bilancio è trasmesso all'Autorità di Vigilanza.

Art. 42 (Scioglimento, estinzione, liquidazione)

1. Fermo quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 153/1999, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione sono deliberati dal Comitato di Indirizzo anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 43

1. Il presente Statuto entra in vigore all'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.



FONDAZIONE PERUGIA

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Corso Vannucci 47 - 06121 Perugia

T 075 5725981 - T 075 5727364 - F 075 5725842

fondazioneperugia.it